



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 882 del 18-11-2021

Ufficio: PERSONALE

Oggetto: AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO
RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - ART. 57, CCNL 2016-2018

Visti

- il D.U.P. 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 28/12/2020 e ss.mm.ii.;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 28/12/2020 e ss.mm.ii.;
- il P.E.G. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 28/01/2021 e il Piano dettagliato degli obiettivi e performance e ss.mm.ii.;
- il Rendiconto finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2021;
- la determinazione dirigenziale n.360 del 16/06/2021 con la quale è stata attribuita la delega delle funzioni dirigenziali ex art.17 D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. alla Dott.ssa Laura Patria, istruttore direttivo-funziario titolare della Posizione Organizzativa ufficio economico-finanziario fino al 31 dicembre 2021, che sottoscrive il presente atto;

Premesso che il 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il triennio 2016-2018 dell'area dirigenza delle funzioni locali, come definita dal contratto nazionale quadro del 13/7/2016, che comprende la dirigenza delle Regioni ed Autonomie locali (sezione dirigenza), la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del Servizio Sanitario nazionale (sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali) ed i Segretari comunali e provinciali (sezione segretari comunali e provinciali).;

Nella sezione dirigenza il contratto stabilisce che:

all'art. 53 – la struttura della retribuzione della dirigenza si compone di: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 3) retribuzione di posizione; 4) retribuzione di risultato, ove spettante;

all'art. 56 – a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di una percentuale pari al 1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015;

all'art. 57 – gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito con le risorse indicate al comma 2 dello stesso articolo.

Dato atto che

A norma del sopra citato art. 57, CCNL 17/12/2020, il Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali, da costituirsi annualmente da parte degli enti, è soggetto al limite di crescita del trattamento accessorio del personale, previsto dalla vigente normativa in materia.

La normativa in materia di contenimento di crescita trattamenti economici è contenuta nelle seguenti disposizioni di legge:

- nell'ambito della riforma in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche l'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, stabilisce che, nelle more di armonizzazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.

Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

-la predetta disposizione normativa è innovata dall'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, a norma del quale "il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Visto l'art. 40, D. Lgs. n. 165/2001, il cui comma 3-quinquies consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che il Comune di Monselice risulta rispettare i vincoli posti dalla contrattazione nazionale ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in quanto non si trova nella condizione di ente dissestato e di non essere in predissesto;

Tenuto conto che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 13/10/2015, ad oggetto "Approvazione del Regolamento sul sistema di valutazione e misurazione delle performance";

Richiamato il Decreto del Sindaco n.27 del 29/12/2020 con cui è stato nominato il Nucleo di Valutazione 2021-2023 nella persona del Dott. Ambotta Gilberto, soggetto a cui compete la misurazione e valutazione delle performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso ovvero la pesatura delle posizioni dirigenziali e di risultato;

Visto il CCNL relativo al personale delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018, contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico;

Dato atto che sulla base di quanto previsto dall'art. 40, c. 4-ter del D. Lgs. n. 165/2001, e dell'Atto di Indirizzo, è stata attuata la semplificazione dell'alimentazione e gestione dei fondi cui confluiscono le risorse accessorie. Nello specifico l'art. 57 del nuovo CCNL detta la nuova disciplina di composizione del Fondo da destinare a retribuzione di posizione e di risultato, accorpando in un unico importo annuale le risorse stabili e certe destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dagli organi di controllo interno nell'anno di sottoscrizione del Contratto 2016-2018;

Preso atto che il Fondo può essere alimentato con le specifiche risorse indicate dallo stesso articolo 57;

Preso atto altresì che il comma 4 dell'art. 54 del CCNL 17/12/2020 dell'Area delle Funzioni locali, dispone che *"L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 01/01/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato."*

Il comma 5 dello stesso articolo, a seguire, aggiunge che "*Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4*".

Gli incrementi di cui al comma 4 dell'art. 54 sono finanziati dalle risorse di cui all'art. 56, comma 1, del medesimo CCNL, ossia dall'1,53% del monte salari 2015 della dirigenza; ciò che residua, di dette risorse di incremento (dopo l'applicazione del comma 4 dell'art. 54), ha un vincolo di destinazione a favore della retribuzione di risultato (come disposto dal comma 2 dell'art. 56).

Nei limiti delle risorse dell'intero Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, tenendo conto degli incrementi risultanti (sulle retribuzioni di posizioni coperte al 1/01/2018) dall'applicazione del comma 4 dell'art. 54 e nel rispetto dei vincoli di destinazione delle medesime risorse a favore della retribuzione di risultato, con specifico riferimento a quelli previsti all'art. 56, comma 2, e all'art. 57, comma 3 (non meno del 15% delle risorse del Fondo), gli enti possono, altresì, adeguare (ex art. 54 comma 5) il valore delle retribuzioni di posizioni dirigenziali delle posizioni non coperte alla medesima data del 1/01/2018.

Considerato che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2021 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

importo unico consolidato dell'anno 2020 (ivi compreso l'incremento 1,53% monte salari
- dirigenza anno 2015 (con decorrenza 01/01/2018 previsto dall'articolo 56 del CCNL) €
147.369,22 (142.550,00€ + 4.819,22€);

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2020 - parte stabile - ammonta ad €
147.369,22;

PARTE VARIABILE

Precisato che ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.28, comma 2, del CCNL dell'Area II della dirigenza del 23.12.1999: "Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo purché non si tratti di somme non attribuite a seguito di un esito non positivo del processo di valutazione della performance dirigenziale";

Precisato altresì che, con la formulazione della disciplina di cui all'art 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, può considerarsi confermato l'orientamento applicativo già espresso dall'Agenzia secondo cui le risorse aggiuntive (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento trasportate nell'anno successivo) hanno sempre e comunque natura di "una tantum", nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato: Comma 3: "Le risorse del Fondo di cui, al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato, a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente

possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo";

- € 5.000,00 economie residue anno 2020 derivanti da posti vacanti in organico (art. 28 comma 2 - CCNL 23.12.1999 in combinato disposto dell'art. 57 comma 3 CCNL 17/12/2020);
- € 9.543,66 economie residue derivanti dall'applicazione dell'art. 57. C 3 CCNL 17/12/2020 in combinato disposto con l'art. 56 CCNL 17/12/2020.

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte variabile – ammonta ad **€ 14.543,66;**

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate dell'area dirigenziale dell'anno 2021 è pari ad **€ 161.912,88;**

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali pari ad Euro 4.819,22 le economie residue anno 2020 derivanti da posti vacanti in organico (art. 28 comma 2 - CCNL 23.12.1999 in combinato disposto dell'art. 57 comma 3 CCNL 17/12/2020) pari ad € 5000,00;
- le economie residue derivanti dall'applicazione dell'art. 57. C 3 CCNL 17/12/2020 in combinato disposto con l'art. 56 CCNL 17/12/2020 pari ad € 9.543,66.

sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti e che, pertanto il fondo soggetto al limite è pari ad Euro **142.550,00** .

FONDO 2021	€ 161.912,88
VOCI DA ESCLUDERE dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017:	
rinnovi contrattuali	€ -4.819,22
economie residue anno 2020 derivanti da posti vacanti in organico (art. 28 comma 2 CCNL 23.12.1999 in combinato disposto dell'art. 57 comma 3 CCNL 17/12/2020)	€ -5000,00
economie residue derivanti dall'applicazione dell'art. 57. C 3 CCNL 17/12/2020 in combinato disposto con l'art. 56 CCNL 17/12/2020	€ -9.543,66.
DIRIGENTI AL 31.12.2018	4
DIRIGENTI AL 31.12.2020	4
TOTALE	€ 142.550,00
LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021	€ 142.550,00

Considerato che il personale dirigenziale attualmente in servizio risulta pari a n.4 unità, e quindi rispetto al 31 dicembre 2018 risulta stabile, fermo restando che in relazione all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018" (D.P.C.M. 17 marzo 2020);

Viste in particolare, ai fini della costituzione del fondo anno 2021, le seguenti norme del CCNL, oltre a quella base di cui all'articolo 57:

- art. 45, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- art. 56, di incremento percentuale delle risorse;
- art. 60, che conferma il principio di omni comprensività del trattamento economico dei dirigenti;

Dato atto che l'art. 27, CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 CCNL 22.2.2006, è stato disapplicato ad eccezione dei commi 1 e 5, per i quali, pertanto:

- "Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne" (c. 1);
- "Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione ..." (c. 5);

Dato atto che successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs.30 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è stato svolto con esito positivo il controllo di regolarità amministrativa così previsto dall'art.147 bis del D. Lgs18.08.2000 n.267;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o incompatibilità del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il procedimento istruttorio di cui alla presente determinazione è stato condiviso con l'istruttore del settore di competenza, il cui nominativo è registrato nel gestionale informatico in uso, il quale ha predisposto la proposta di determinazione in oggetto (misura del vigente piano comunale di prevenzione della corruzione);

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di richiamare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di costituire il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente per l'anno 2021, per complessivi € 161.912,88 come da allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima;

3) di dare atto che le somme risultanti dal prospetto allegato sono impegnate agli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023;

4) di inviare gli atti all'organo di revisione dei conti per il rilascio del parere, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

5) di dare atto inoltre che la presente determinazione:

- viene trasmessa agli uffici finanziari dell'Ente per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- va pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni e verrà pubblicato nella sezione competente "Amministrazione Trasparente" - ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Si attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo.

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O.
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Laura Patria
(titolare di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.17
comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001)

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria (se previsto)
- Allegati indicati nel testo (se previsti)

Il Dirigente
F.to Patria Laura

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

**DETERMINAZIONE
N.R.G. 882 del 18-11-2021**

Ufficio: PERSONALE

**Oggetto: AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO
RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - ART. 57, CCNL 2016-2018**

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 18-11-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Tillati Sara

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

ALLEGATO A**FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO**

Art. 57 CCNL 2016-2018 – Anno 2021

- PROSPETTO RISORSE STABILI E VARIABILI -

Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020, come certificato dall'organo di controllo interno	€ 142.550,00
RIA personale cessato dal servizio fino al 31 dicembre 2020	€ 0,00
<i>Risorse stabili annualità pregresse</i>	€ 142.550,00
Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015 (art.56 CCNL)	€ 4.819,22
RIA per cessazione dal servizio dall'anno 2021 (art. 57, c. 2 lett. C) (tale voce comparirà dal 2022 in poi)	
Totale risorse stabili	€ 147.369,22

Risorse previste da disposizioni di legge art. 57 comma 2 lettera b), ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001	€ 0,00
I ratei anno precedente di RIA per il personale cessato (art.57, c.2, lett.C)	€ 0,00
Somme connesse al principio di onnicomprensività della retribuzione (artt. 60 e 57, c.2, lett.d))	€ 0,00
Risorse autonomamente stanziati dall'Ente per scelte organizzative e gestionali (art.57, c.2, lett.e)	€ 0,00
Quota proventi violazione codice della strada (art. 59)	
Compensi professionali avvocati (art. 45. C. 1 lett. h)	
Economie residue anno precedente derivanti da posti vacanti in organico (art. 28 CCNL 23-12-1999)	€ 5.000,00
Economie residue anno precedente derivanti dall'applicazione dell'art. 57. C 3 CCNL 17/12/2020	€ 9.543,66
Totale risorse variabili	€ 14.543,66

Valore medio pro capite anno 2018 (art. 33, c. 1-bis, D.L. n. 34/2019) € 35.637,50
(142.550,00/4 dirigenti)

finanziamento arretrati retribuzione di posizione a valere su 1,53%

	2018	2019	2020	2021
numero posizioni	4	4	4	4
aumento	€ 409,50	€ 409,50	€ 409,50	€ 409,50
costo contrattuale	€ 1.638,00	€ 1.638,00	€ 1.638,00	€ 1.638,00
	1,53%	€ 4.819,22	€ 4.819,22	€ 4.819,22
disponibilità	€ 3.181,22	€ 3.181,22	€ 3.181,22	€ 3.181,22
Resti 2018/2020	€ 9.543,66			

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO

Riferimento Contrattuale	2021
	COSTITUZIONE
Art. 57 comma 2 lettera a) CCNL 17/12/2020 – Importo Unico Consolidato anno 2017 da relazione MEF pag 74 e seguenti	€ 142.550,00
Art. 56 comma 1 - incremento di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015 a partire anno 2018	€ 4.819,22
Art. 57 comma 2 lettera b) b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001	
Art. 57 comma 2 lettera c) RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) personale cessato	
Art 57 comma 2 d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;	
Art 57 comma 2 e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	
ART. 28 ccnl 23-12-1999 -Art. 57 comma 3 Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	€ 5.000,00
Art. 57 comma 3 - art. 56 CCNL 17/12/2020 Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo. DA CCNL	€ 9.543,66
Art. 9, c. 2 bis, DL 78/2010 (decurtazione rid. Proporz. Pers.) consolidata dal 2015 ex articolo 1, comma 456, secondo periodo, della legge n. 147/2013	
TOTALE RISORSE	€ 161.912,88

Riduzione per applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs 75/2017	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 161.912,88